

# **TI\_GERICHTE 14.2011.180 vom 3. Januar 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-01-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2011.180](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.180)

FR: TI\_GERICHTE 14.2011.180 du 3 janvier 2012

IT: TI\_GERICHTE 14.2011.180 del 3 gennaio 2012

## **Regeste**

Rigetto provvisorio. Contratto di leasing. Assunzione cumulativa di debito. Determinabilità dell'importo

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione essendo stata inoltrata il 27 luglio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 25 ottobre 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

### **E. 2**

. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell'opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

### **E. 3**

In base all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati: a. l'applicazione errata del diritto, b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Nel caso di specie la reclamante lamenta l'applicazione errata del diritto, non avendo il Pretore aggiunto ammesso l'esistenza di un riconoscimento di debito, nonostante l'assunzione cumulativa di debito sottoscritta dalla convenuta in unione con il contratto di leasing costituiscano valido riconoscimento di debito e che in base a questi documenti sia chiaramente determinabile l'ammontare del debito, essendo rimaste ancora 36 rate da pagare a carico della debitrice solidale.

### **E. 4**

In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

### **E. 5**

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi

necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

#### **E. 6**

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

#### **E. 7**

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; essa deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 330). L'ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l'importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 82 LEF). La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all'importo finale posto in esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339). Un contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez, op. cit., § 74 pag. 190; CEF 7 dicembre 2007 [14.2007.47], 5 ottobre 2001 [14.2000.76] cons. 2d; 11 luglio 2000 [14.1999.121] cons. 3f). Nel presente caso D\_\_\_\_\_ ha sottoscritto l'assunzione del contratto di leasing doc. B, impegnandosi a corrispondere – per l'uso di un'\_\_\_\_\_ – rate leasing mensili di fr. 3'110.20, IVA inclusa, per la durata di 60 mesi. Contemporaneamente ha sottoscritto le Condizioni generali, che contengono, tra l'altro, una tabella, in cui sono indicate, in caso di risoluzione anticipata del contratto, le percentuali per il ricalcolo delle rate a seconda della durata del leasing. Questi documenti costituiscono, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF per le rate esigibili. In particolare, è innegabile che, sottoscrivendo i predetti documenti, D\_\_\_\_\_ si è dichiarata d'accordo con ogni clausola contrattuale ivi contenuta. Con l'assunzione cumulativa di debito sottoscritta da CO 1, quest'ultima si è personalmente obbligata, sulla

base del contratto di leasing, a rispondere solidalmente con D\_\_\_\_\_ nei confronti di RE 1.

### **E. 8**

Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ic 413 cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit. p. 350 con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF). In seguito alla risoluzione anticipata del contratto di leasing in oggetto l'istante il 25 gennaio 2011 ha inviato a D\_\_\_\_\_ una richiesta di pagamento di fr. 73'324.05, risultante dal valore contabile del veicolo indicato in fr. 152'174.05 dedotto il ricavo della vendita ammontante a fr. 78'850.--. Orbene l'importo richiesto è stato calcolato deducendo dal valore contabile, che non è dato sapere come è stato calcolato, l'importo realizzato dalla vendita della vettura, vendita che è stata effettuata in seguito a decisione unilaterale dell'istante. Ne consegue che al momento dell'assunzione di debito da parte di D\_\_\_\_\_ rispettivamente dell'assunzione cumulativa di debito da parte di CO 1 questa componente di calcolo, ossia l'importo ottenuto dalla vendita del veicolo avvenuta dopo la risoluzione del contratto, non era né determinato, né determinabile. Ciò non si concilia con i principi dottrinali e giurisprudenziali esposti in ingresso. Infatti, se in linea di principio il contratto di leasing può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per quanto riguarda il pagamento delle rate esigibili, resta il fatto che un riconoscimento di debito deve riferirsi ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile al momento della stipulazione del contratto. Ne discende che ritenere, come ha deciso il Pretore aggiunto, che la documentazione prodotta non costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF per l'importo posto in esecuzione, per cui l'istanza è stata respinta, non può essere considerata quale applicazione errata del diritto.

### **E. 9**

Il reclamo va quindi respinto. Tassa di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC). Per i quali motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia 1. Il reclamo è respinto 2. La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 650.--, già anticipate dalla reclamante, restano a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 1'000.-- per ripetibili. 3. Intimazione: - PA 1, - PA 2, \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni, dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.